



Iscrizione PEC Imprese Individuali

Le imprese individuali già iscritte, non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013 (art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e successive integrazioni e modificazioni).

L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospende la domanda fino ad integrazione della stessa con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni senza l'applicazione di alcuna sanzione pecuniaria. Trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intenderà come non presentata.

Chiarito che le caselle con dominio @postacertificata.gov.it (cosiddette "PEC del cittadino") non sono utilizzabili come PEC dell'impresa in quanto limitate esclusivamente alle comunicazioni tra privati cittadini e pubbliche amministrazioni e che è necessario che l'indirizzo PEC sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi (vedasi lettera del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0053687 del 2 aprile 2013).

Considerato il consistente numero delle imprese individuali allo stato ancora tenute alla comunicazione della PEC, la straordinarietà dell'evento, le informazioni inesatte diffuse dagli organi di stampa nazionali e la oramai consueta abitudine di procedere all'invio della domanda solo all'approssimarsi della scadenza, al fine di consentire, comunque, al maggior numero di imprese di adempiere,

si dispone

- 1) che **esclusivamente per la "comunicazione della PEC imprese individuali"** il relativo adempimento possa essere effettuato, oltre che dal titolare, anche dai professionisti, dalle imprese di servizi iscritte al registro delle imprese formalmente incaricati dal titolare dell'impresa;
- 2) che a tal fine gli incaricati devono obbligatoriamente dichiarare di aver ricevuto l'incarico alla comunicazione della PEC, inserendo nel campo Note una delle due dichiarazioni di seguito riportate:



<<Il sottoscritto (nome e cognome), nato a il (CF), in qualità di professionista iscritto all'Albo della provincia di al n. di iscrizione dichiara - apponendo la propria firma digitale - ai sensi degli art. 47 e 76 D.P.R. 445/2000 di aver ricevuto formalmente l'incarico alla presentazione della comunicazione della PEC da parte del titolare dell'impresa e di essere in possesso della relativa documentazione >>.

<<Il sottoscritto (nome e cognome), nato a il (CF), in qualità di legale rappresentante dell'impresa di servizi P.IVA dichiara - apponendo la propria firma digitale - ai sensi degli art. 47 e 76 D.P.R. 445/2000 di aver ricevuto formalmente l'incarico alla presentazione della comunicazione della PEC da parte del titolare dell'impresa e di essere in possesso della relativa documentazione >>.

Taranto, 26.06.2013

Il Conservatore del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)

Il Segretario generale
(dr. Francesco De Giorgio)